

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4069

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Disposizioni per la realizzazione di aree destinate alla frequentazione con « animali da compagnia »

*Presentata il 16 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2002 l'Eu-rispes ha stimato che nel nostro Paese ci sono oltre 44 milioni di animali domestici, con una netta prevalenza di gatti e di cani.

Queste cifre rappresentano in modo inequivocabile il fatto che una parte significativa della popolazione convive stabilmente con « animali d'affezione ». A queste persone, che per sensibilità, per amore verso la natura o per semplice compagnia passano gran parte del loro tempo con i propri animali domestici, è di fatto negata la possibilità di portarli con loro in vacanza.

Pur comprendendo alcune considerazioni di ordine igienico-sanitario, che hanno fino ad oggi impedito la possibilità di accedere, con gli animali, ad alcune aree, ad esempio le spiagge, non possiamo non ritenere doveroso trovare gli strumenti più idonei per consentire agli amici

degli animali di poter trascorrere le vacanze con loro.

Ad ogni buon conto, vi è da aggiungere che, negli ultimi anni, si è riscoperta e accresciuta la pratica della così detta « *pet-therapy* », sulla quale sono già stati presentati alcuni progetti di legge, che prevedono, appunto, l'utilizzo di una terapia particolare, basata sulla compagnia degli animali; è ovvio che, allo stato, risulta di fatto impedita questa possibilità dal divieto di portare gli animali in alcune zone turistiche.

Bisogna considerare anche la possibilità di incrementare un settore, fino ad oggi, assolutamente trascurato, di opportunità turistica. La possibilità, per i possessori di animali, di raggiungere con essi le località turistiche e di soggiornarvi senza limitazioni, costituisce certamente una occasione di incremento del turismo,

anche da altri Paesi, e quindi di un vantaggio economico importante per un settore fondamentale nel nostro paese.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che ogni anno, con l'arrivo dell'estate, si rinnova l'emergenza costituita dall'abbandono degli animali domestici in Italia. Una piaga che, oltre a fare del male ingiustamente ad amici fedeli, procura un notevole costo alla società. Sono 350.000 gli animali domestici abbandonati ogni anno sulle strade della Penisola, secondo i dati Eurispes. Di questi, oltre 280.000 cani e gatti (l'80 per cento) muoiono di fame, di sete, in incidenti stradali, mentre circa 70.000 (il 20 per cento) sono destinati ad una vita in strada o nei canili. Gli incidenti stradali provocati dall'abbandono di animali in dieci anni hanno portato al ferimento di 4.000 persone e all'uccisione di altre 200.

L'abbandono estivo degli « animali da compagnia », tralasciando qualsiasi ovvia considerazione morale, è in larga parte

motivato dalle difficoltà di ordine organizzativo ed economico per un'opportuna sistemazione degli animali durante le vacanze.

È del tutto evidente che, se vi fosse un maggior numero di strutture ricettive organizzate ad ospitarli insieme ai loro « padroni », queste difficoltà sarebbero molto più facilmente risolvibili.

Quasi tutti i comuni litoranei vietano nei regolamenti la presenza di animali sulle spiagge, impedendo, di fatto, la possibilità per i possessori di animali di portarli in spiaggia, costringendoli a lasciarli nelle case, in apposite « pensioni » o, peggio, nei casi estremi di inciviltà, ad abbandonarli in strada.

L'individuazione di aree attrezzate e delimitate nelle spiagge e nei campeggi e di strutture turistico-ricettive adeguatamente organizzate potrebbe agevolare i cittadini nell'organizzare le proprie vacanze insieme ai loro « amici a quattro zampe ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Animali da compagnia).*

1. La presente legge reca norme per la realizzazione di aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia, come definiti ai sensi del comma 2.

2. Si definiscono « animali da compagnia » o « animali d'affezione » gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti, dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali utilizzati ai fini di terapia psicologica riabilitativa e di supporto per la persona disabile. Gli animali selvatici non sono considerati « animali da compagnia ».

## ART. 2.

*(Aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia).*

1. La frequentazione presso strutture turistiche o balneari con animali da compagnia è consentita in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le direttive igienico-sanitarie e definiscono i criteri in base ai quali i comuni individuano, attraverso un apposito regolamento, le aree pubbliche o private da destinare alla frequentazione con animali da compagnia anche su

richiesta di organizzazioni di associazioni, di società o di altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.

3. Nel caso in cui il comune non provveda ad individuare aree da destinare alla frequentazione con animali da compagnia, ai sensi del comma 2, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione per adibire tali aree alla frequentazione con animali da compagnia. L'amministrazione comunale è tenuta a rispondere per scritto e in modo motivato, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

#### ART. 3.

##### *(Aree demaniali).*

1. Al fini della realizzazione di strutture destinate alla frequentazione con animali da compagnia in aree demaniali, la gestione delle stesse aree può essere concessa a soggetti privati, ad associazioni o ad organizzazioni.

2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area demaniale in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione da parte degli utenti.

#### ART. 4.

##### *(Delimitazioni e segnalazioni delle aree).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare le aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve essere comunicata dai soggetti di cui al medesimo comma agli organi comunali competenti e deve altresì garantire una immediata identificazione delle

aree stesse al fine di distinguerla da altri spazi pubblici o privati vietati agli animali.

3. Gli accessi alle aree di cui al presente articolo devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o di altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia.

ART. 5.

*(Norme applicabili).*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina del turismo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049860\*